

FEDERPERITI INDUSTRIALI
SINDACATO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI LIBERO PROFESSIONISTI
STATUTO

Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Costituzione

E' costituito, con sede in Milano Via privata Della Braida 4 c/o CONFEDERTECNICA, il Sindacato Nazionale Periti Industriali Liberi Professionisti denominato FEDERPERITI INDUSTRIALI (di seguito FPI). Esso estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale, è autonomo e apartitico, senza fini di lucro, e retto dal presente statuto approvato dall'Assemblea.

art. 2 - Organi

Gli organi di Federperiti Industriali (FPI) sono:

- 1) l'Assemblea Generale (AG)
- 2) il Consiglio Esecutivo (COE)
- 3) il Presidente Nazionale del Sindacato (PNS)
- 4) il Segretario Nazionale del Sindacato (SNS)
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) il Collegio dei Proviviri
- 7) gli Organi territoriali
- 8) i Segretari Territoriali del Sindacato (STS)

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro di una carica statutaria, esso sarà sostituito dall'Organo preposto.

Le cariche elettive, con esclusione di quella di Consigliere territoriale, sono tra loro incompatibili ed hanno durata di cinque anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea Generale (AG); è ammessa la rielezione anche nella medesima carica. Le cariche di Presidente Nazionale del Sindacato (PNS), Segretario Nazionale del Sindacato (SNS) e Segretario Territoriale del Sindacato (STS) non possono superare i due mandati consecutivi.

art. 3 - Scopo

Il Sindacato ha lo scopo di promuovere, coordinare, assistere, dirigere ed unificare tutte le iniziative atte a:

- a) tutelare gli interessi etici ed economici degli iscritti nella loro più ampia accezione, inclusi quindi gli aspetti previdenziali, assistenziali, mutualistici, contrattuali, di formazione ed aggiornamento professionale;
- b) salvaguardare e sviluppare l'esercizio della libera professione attraverso tutte le azioni ed i mezzi che si possono ritenere utili e necessari, e ciò anche in concomitanza, intesa ed unione con altre categorie professionali;
- c) partecipare, attraverso propri rappresentanti, in Enti o movimenti o commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive, di opinione, siano esse a carattere privato o pubblico a qualsiasi livello, nazionali o aventi sede all'estero;
- d) aderire ad associazioni interprofessionali per il conseguimento delle stesse finalità;
- e) assistere e tutelare gli iscritti nelle vertenze collettive di qualsiasi genere ed in quelle singole qualora riconosciute di interesse o derivanti da accordi, convenzioni o contratti stipulati dal Sindacato.

Per raggiungere i suoi fini, il Sindacato assume la veste giuridica che gli è conferita dalle Leggi.

art. 4 - Iscritti

Possono far parte di Federperiti Industriali (FPI) con il grado di iscritti i Periti Industriali e le altre figure professionali simili, secondo il regolamento di cui al DPR 328/2001 e le direttive CE, iscritti e non iscritti in Albi Professionale, esercitanti la libera professione, non vincolati da uno stato giuridico o da un contratto di lavoro che interdice loro l'esercizio della libera professione e che, in ogni modo, non svolgano attività contrarie o incompatibili con la libera professione.

Al sindacato si possono iscrivere anche tutti i cittadini della CE che esercitano un'attività intellettuale, ed il cui titolo necessario per l'esercizio della professione sia riconosciuto dal Consiglio Esecutivo (COE) almeno equivalente a quello di perito industriale, ai sensi della direttiva CE 36/2005.

Nella dizione liberi professionisti s'intendono tutti coloro che esercitano l'attività intellettuale, siano essi titolari, soci o dipendenti di ditte individuali, di studi associati, di società o di cooperative.

Gli aderenti non possono essere iscritti ad altro Sindacato avente le medesime finalità e scopi di Federperiti Industriali (FPI).

Altre organizzazioni di liberi professionisti aventi le medesime finalità e scopi di Federperiti Industriali (FPI), possono essere ammesse ad iscriversi a Federperiti Industriali (FPI), con modalità definite dal Consiglio Esecutivo (COE).

Le modalità di iscrizione sono le seguenti e possono essere modificate solo dal Consiglio Esecutivo (COE):

- Presentazione domanda alla sede territoriale o alla sede centrale ed ha la durata di un anno
- L'iscrizione è possibile solo dopo l'accettazione della domanda da parte della Segretario Territoriale del Sindacato (SNS) e del Presidente Nazionale del Sindacato (PNS), e solo dopo il ricevimento della quota di iscrizione annua
- L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata se non è disdetta dal sindacato o dall'iscritto

L'iscritto acquisisce i seguenti diritti:

- a) è dotato di elettorato attivo e passivo
- b) è tutelato, rappresentato ed assistito secondo gli scopi di cui all'Art. 3

art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai contributi ordinari degli iscritti;
- b) dai beni mobili ed immobili in ogni modo venuti in proprietà del Sindacato per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, ecc.;
- c) dalle eccedenze annue di bilancio che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l'anno successivo;

- d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- e) dai contributi su fondi previdenziali ed assicurativi per i quali ne è prevista l'erogazione.

art. 6 - Modifiche

Le modifiche al presente statuto e le deliberazioni, sono approvate dall'Assemblea Generale (AG) in prima convocazione col voto della metà più uno dei voti esprimibili dagli Segretario Territoriale del Sindacato (STS), o in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli Segretario Territoriale del Sindacato (STS) presenti alla riunione.

art. 7 - Durata e scioglimento

La durata del Sindacato Federperiti Industriali (FPI) è indefinita.

Il Sindacato può essere sciolto per volontà degli iscritti deliberata dall'Assemblea Generale (AG) con voto favorevole dei tre quarti dei voti esprimibili dagli Segretario Territoriale del Sindacato (STS). Il patrimonio esistente al momento dell'eventuale scioglimento sarà devoluto a favore dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali che lo impiegherà per opere di assistenza.

Titolo 2 ORGANI NAZIONALI

art. 8 - Assemblea Generale (AG)

L'Assemblea Generale (AG), è costituita dalla totalità degli Iscritti rappresentati dagli Segretario Territoriale del Sindacato (STS), o loro delegati, che esprimono tanti voti quanti sono gli iscritti nelle rispettive sezioni territoriali. Non hanno diritto di voto gli Segretario Territoriale del Sindacato (STS) non in regola con le norme statutarie o con i versamenti delle quote.

Essa delibera con le maggioranze previste dall'Art. 6 del presente.

Compiti specifici dell'Assemblea Generale (AG) sono:

- a) la programmazione e la verifica dell'attività del Sindacato
- b) eleggere fra gli iscritti Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) e Segretario Nazionale del Sindacato (SNS)
- c) eleggere fra gli iscritti i componenti il Consiglio Esecutivo (COE)
- e) deliberare su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno
- f) deliberare di norma entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo e la quota associativa per l'anno successivo
- g) deliberare sui rendiconti di cassa del Consiglio Esecutivo (COE)
- h) approvare le modifiche allo Statuto ai sensi dell'Art. 6
- j) darsi un proprio regolamento ed apportarne le eventuali modifiche informandone il Consiglio Esecutivo (COE)

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale (AG) sono vincolanti per tutti gli iscritti al Sindacato, fatte salve le autonomie del Collegio dei Revisori e dei Proviviri.

art. 9 - Consiglio Esecutivo (COE)

Ha funzioni esecutive e di programmazione, dà attuazione alle decisioni politiche e programmatiche dell'Assemblea Generale (AG).

Esso è composto di sette membri eletti dall'Assemblea Generale (AG) fra i propri iscritti

Quattro dei sette membri del consiglio esecutivo devono avere almeno cinque anni di ininterrotta iscrizione al sindacato, senza sanzioni o sospensioni. L'attestazione suddetta è rilasciata dal Presidente Nazionale del Sindacato (PNS).

Esso si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) o di suo delegato e delibera col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale del Sindacato (PNS).

Delibera la costituzione delle Sezioni Territoriali e le modalità di iscrizione

Il Consiglio Esecutivo (COE) si dota di un proprio regolamento, ne apporta le eventuali modifiche e ne informa l'Assemblea Generale (AG).

Quando particolari esigenze lo rendano opportuno, l'Assemblea Generale (AG) può nominare Membri "ad honorem", anche fra i non iscritti, attribuendo loro una carica; tale carica sarà solo consultiva.

Elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

art. 10 - Il Presidente Nazionale e il Segretario

Compiti del Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) sono:

- a) vigilare sull'osservanza dello Statuto, richiamare gli organi e gli associati al rispetto del medesimo quando ritenga che esso non sia correttamente interpretato e demandare al Collegio dei Proviviri o all'Assemblea, secondo le competenze, le controversie statutarie che lo stesso non riesca a dirimere;
- b) rappresentare legalmente il Sindacato nei confronti dei terzi e degli iscritti;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea Generale (AG) degli iscritti
- d) convocare e presiedere il Consiglio Esecutivo (COE)
- e) nominare i suoi sostituti o delegati, indicandone i poteri
- f) deferire, sentito il Consiglio Esecutivo (COE), al Collegio dei Proviviri gli iscritti verso i quali debbano essere presi provvedimenti disciplinari.
- g) definire gli argomenti dell'assemblea e del consiglio esecutivo
- h) tiene la contabilità, provvede alla politica economica ed alla gestione finanziaria del Sindacato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale (AG) e del Consiglio Esecutivo (COE)
- i) cura le riscossioni e provvede ai pagamenti deliberati
- j) è autorizzato a compiere le operazioni finanziarie intestate al Sindacato presso banche, uffici postali e simili; egli compila annualmente il rendiconto di cassa consuntivo che sottopone all'approvazione preventiva del Collegio dei Revisori e del Consiglio Esecutivo (COE).

I compiti del Segretario Nazionale del Sindacato (SNS) sono:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni stesche Consiglio Esecutivo (COE)
- b) provvedere all'aggiornamento e conservazione dell'elenco degli Iscritti
- c) riferire all'Assemblea sull'opera svolta dal Consiglio Esecutivo (COE)
- d) predisporre, in accordo col Presidente Nazionale del Sindacato (PNS), l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Generale (AG)
- e) sostituire il Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) nelle sue funzioni in caso di impedimento o per delega.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, scelti fra gli iscritti nel rispetto delle norme di legge, qualora regolanti la materia. Esso ha il compito di verificare la gestione amministrativa del Sindacato e redigere la relazione sul rendiconto di cassa annuale per il Consiglio Esecutivo (COE). Il collegio si dà un proprio regolamento informandone il Consiglio Esecutivo (COE).

Art. 12 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti, eletti dal Consiglio Esecutivo (COE) fra gli iscritti aventi almeno cinque anni di iscrizione ininterrotta. L'attestazione suddetta è rilasciata dal Presidente Nazionale del Sindacato (PNS). Esso ha il compito di dirimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti gli articoli statutari e di regolamento.

Allo stesso è demandato anche la decisione sul contenzioso che dovesse sorgere fra iscritto e organismo territoriale o nazionale, e fra organo territoriale e nazionale. I predetti eventuali contenziosi saranno risolti solo attraverso il predetto organismo, e gli iscritti con l'adesione al sindacato si impegnano a rispettare la presente regola e rinunciano ad adire alla autorità giudiziaria.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono impugnabili solo presso l'Assemblea Generale (AG).

Il Collegio si dà un proprio regolamento informandone il Consiglio Esecutivo (COE).

I componenti del Collegio dei Proviviri possono partecipare alle sedute del Consiglio Esecutivo (COE), come osservatori se autorizzati dal Presidente Nazionale del Sindacato (PNS).

Titolo 3 ORGANI TERRITORIALI

Art. 13 – Organi territoriali

Gli iscritti al Sindacato sono organizzati in Sezioni Territoriali aventi ambito minimo provinciale ed un numero di iscritti non inferiore ad undici. La sezione si dà un proprio regolamento informandone il Consiglio Esecutivo (COE). Il Presidente Nazionale del Sindacato (PNS), sentito il parere non vincolante del Consiglio Esecutivo (COE), ha facoltà di non approvare costituzione e regolamento, con decisione non motivata. Il Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) può autorizzare sezioni anche con numero inferiori a undici, ma di almeno cinque iscritti.

Sono Organi della Sezione Territoriale:

1. l'Assemblea Territoriale
2. il Consiglio della Sezione Territoriale
3. il Segretario Territoriale del Sindacato (Segretario Territoriale del Sindacato (STS)).

La sezione territoriale assume il nome del territorio rappresentato con "Sezione di XXXX"

Art. 14 – Assemblea Territoriale

L'Assemblea Territoriale è costituita dagli iscritti al Sindacato nella Sezione Territoriale, suoi compiti specifici sono:

- a) eleggere il Segretario Territoriale del Sindacato Segretario Territoriale del Sindacato (STS)
- b) stabilire il numero dei componenti il Consiglio della Sezione Territoriale ed elegerli fra gli iscritti
- c) deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno dal Segretario Territoriale del Sindacato (STS)
- d) deliberare entro il mese di gennaio di ciascun anno, il bilancio preventivo della Sezione territoriale con l'eventuale quota associativa integrativa per l'anno in corso
- e) deliberare entro il mese di aprile di ciascun anno i rendiconti di cassa del Consiglio della Sezione Territoriale.

Il Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) ha facoltà di convocare e presiedere l'Assemblea Territoriale in casi urgenti o di particolare importanza.

L'Assemblea Territoriale opera conformemente al regolamento di sezione di cui all'articolo precedente.

Art. 15 – Consiglio di Sezione

E' composto dagli eletti dall'Assemblea Territoriale, ha funzioni di programmazione e rappresentanza in ambito territoriale, si dà un proprio regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea Territoriale. Organismo e regolamento devono essere approvati dal Presidente Nazionale del Sindacato (PNS), che può non motivare la non approvazione.

Il consiglio di sezione si compone di 3 membri. Ai predetti si aggiunge un membro ogni 50 iscritti o frazione oltre i 11 iniziali. Il segretario di sezione non si computa fra i consiglieri di sezione. Il segretario di sezione vota solo in caso di parità di voti dei consiglieri di sezione.

Art. 16 – Segretario Territoriale del Sindacato (STS)

Suoi compiti sono:

- a) rappresentare il Sindacato nel proprio ambito territoriale
- b) tenere i contatti con il Consiglio Esecutivo (COE) e gli altri Segretario Territoriale del Sindacato (STS)
- c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Sezione e dell'Assemblea Territoriale
- d) riferire all'Assemblea Territoriale sull'opera svolta e sui programmi
- e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Territoriale e del Consiglio di Sezione

- f) verificare nel proprio ambito territoriale l'attuazione delle azioni del Sindacato
- g) è responsabile dell'osservanza dello statuto a livello territoriale.
- h) tenere la contabilità della sezione o delegarla ad un membro del Consiglio territoriale

Art. 17 – Sezione Unica Nazionale

Gli Iscritti al Sindacato non iscritti in una Sezione Territoriale, costituiscono una Sezione Unica Nazionale, che opera nei territori privi di specifica Sezione. Il Segretario della sezione è lo Segretario Nazionale del Sindacato (SNS), e la rappresenta. La sezione Unica Nazionale non ha Consiglio di Sezione e Assemblea Territoriale. La contabilità della sezione è contestuale con quella nazionale.

Titolo 4 NORME DISCIPLINARI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Cancellazione

La qualifica di Iscritto si perde:

- a) per cessazione delle condizioni di cui all'articolo 3
- b) per dimissioni irrevocabili da notificarsi con lettera raccomandata al Segretario Nazionale del Sindacato (SNS)
- c) nel caso previsto dal successivo articolo 20 d)

Art. 19 – Atti contrari

L'iscritto che compia azione od assuma iniziativa in contrasto con lo Statuto o con il programma del Sindacato o che ne pregiudichi lo svolgimento, è invitato ad uniformarsi.

L'iscritto che persista nel suo atteggiamento è deferito al Collegio dei Probiviri.

Art. 20 – Provvedimenti

I provvedimenti disciplinari da adottarsi secondo il regolamento che si darà il Collegio dei Probiviri sono:

- a) diffida
- b) censura
- c) sospensione dall'attività sindacale
- d) espulsione dal Sindacato

Art. 20 – Quote e morosità

Il versamento della quota annuale, nella misura deliberata dall'Assemblea Generale (AG), se eventualmente prevista, dall'Assemblea Territoriale è vincolante per l'iscritto e deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno; l'importo della quota deciso dall'Assemblea può essere modificato dal Consiglio Esecutivo (COE). Decorsi inutilmente sessanta giorni da tale data l'iscritto è considerato moroso e, dopo regolare sollecito, decade dai diritti associativi e il Sindacato può attivarsi per la riscossione coattiva della quota stessa.

Art. 21 – Cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono svolte in forma gratuita dall'eletto che avrà solo il diritto al rimborso delle spese documentate e preventivamente specificatamente autorizzate dall'Organo cui appartiene e che provvede al pagamento.

Il Consiglio Esecutivo (COE) ed il Consiglio Territoriale, possono deliberare l'erogazione di compensi per lo svolgimento del mandato alle persone elette nelle cariche suddette, avendone ottenuta preventiva autorizzazione dal Presidente Nazionale del Sindacato (PNS).

Per motivazioni etiche, le cariche elettive non possono essere assunte da appartenenti a:

- a) Componenti del CNPI
- b) Componenti del CdA e CIG dell'EPPI
- c) Presidenti, tesoriere e segretari dei Collegi dei Periti Industriali

Il Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) di Federperiti Industriali (FPI), può, sentito il Consiglio Esecutivo (COE), derogare a quanto indicato ai punti b) e c) precedenti, e come negli altri casi di sua competenza la decisione può non essere motivata.

Art. 22 – Partecipazione degli iscritti

Al fine di consentire il massimo coinvolgimento e la massima partecipazione degli iscritti, agli stessi ed ai Segretario Territoriale del Sindacato (STS), è consentita la visione degli atti e della contabilità sia degli organismi nazionali che territoriali, secondo il regolamento appositamente predisposto.

I Segretari Territoriali del Sindacato possono proporre al Presidente Nazionale del Sindacato (PNS) l'iscrizione di uno specifico argomento alla discussione dell'Assemblea Generale (AG) o del Consiglio Esecutivo (COE).

Gli iscritti possono proporre al Segretario Territoriale del Sindacato (STS) l'iscrizione di uno specifico argomento alla discussione dell'assemblea o del consiglio territoriale, o del Consiglio Esecutivo (COE) e dell'Assemblea Generale (AG).

Gli argomenti da trattare devono essere presentati in forma scritta, e la presentazione non costituisce obbligo della trattazione dell'argomento.

Il presente si compone di quattro pagine

Approvato dall'assemblea il 24 novembre 2007